



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Del Registro – Anno 2012

OGGETTO:	Costituzione società consortili per azioni denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti". Adempimenti di cui all'art. 7 della Legge Regionale 8 Aprile 2010, n.9 e successive modifiche ed integrazioni.
----------	--

l'anno duemiladodici, addì dieci del mese di Settembre, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria/ straordinaria -urgente di prima/seconda convocazione.

Dall'appello risultano presenti i consiglieri:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
SGRO SALVATORE	X	
ALLO' MARIA	X	
SUTERA CALOGERO		X
CASTROVINCI CERCATORE MARCO	X	
BARBAGIOVANNI CIRNERA FABIO	X	
RAFFITI GIULIA	X	
FABIO SANDRO	X	
CAPRINO PAGLIAZZO WALTER	X	
RAFFITI ANDREA	X	
SCARCINA SEBASTIANO	X	
PERCACCILOLO NICOLO'	X	
NICI CARMELO	X	
CONSIGLIERI ASSEGNATI IN CARICA	N°. 12 N°. 12	PRESENTI N. <u>11</u> ASSENTI N. <u>1</u>

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Sgro Salvatore, il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, Dr.ssa Daniela M. Amato, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione è/sono presenti:

Ai sensi dell'art. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16, il Presidente designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

- Raffiti Giulia
- Caprino Pagliazzo Walter
- Nici Carmelo

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N. 3 - "MESSINA PROVINCIA". APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto

presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;

ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. N. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA";

all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti'

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9

sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, per il tramite della Provincia regionale, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alla nuova Società;

con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'Ente ad approvare, in assise consiliare, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale;

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria;

l'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n.26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;

per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio

2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata espressamente, da quella data, alle S.R.R.;

per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza;

il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni; né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

il capitale della Società è stato determinato in € 120.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad € 666,68(*sottrarre al capitale sociale di € 120.000,00 la quota del 5 % spettante alla Provincia regionale poi dividere la somma di € 114.000,00 per il numero complessivo della popolazione residente nell'ATO di riferimento risultante dall'ultimo censimento e moltiplicare il risultato ottenuto per il numero complessivo della popolazione residente nel Comune interessato risultante dall'ultimo censimento*);

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:

alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;

gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente, e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;

il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto:

costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare l'atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

stabilire la sede legale nel Comune con il maggior numero di abitanti dell'ATO di riferimento, determinare in tre il numero degli amministratori, suddividere il capitale sociale in 10.000 azioni di valore nominale pari a euro 12,00 (dodici) fatte salve eventuali determinazioni diverse che si dovessero rendere necessarie sotto tali profili innanzi al Notaio;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto, riguardanti gli aspetti di cui al precedente periodo, che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;

il proprio Statuto;

i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

Visti altresì:

- il D.lgs. 267/2000;
- la L.R. 48/91;
- La L.R. 10/91;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 30/2000;
-

Visti i pareri sotto riportato

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Mirto, _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dr. ing. Giuseppe Nastasi

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Mirto, 10/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffaelli Marisa

Imputazione intervento 1090505, cap. 2 bilancio - comp/ Res.

Somma stanziata 8000,00 somma disponibile € 8000,00 unif N. 217 722, 24

Mirto, 10/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffaelli Marisa

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

(PROPOSTA N. 30 DEL 10.9.12)

per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

di approvare l'atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la sede legale viene stabilita nel Comune con il maggior numero di abitanti dell'ATO di riferimento, che il numero degli amministratori è fissato nel numero

di tre, che il capitale sociale è suddiviso in 10.000 (diecimila) azioni di valore nominale pari a euro 12,00 (dodici);

di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto, riguardanti gli aspetti di cui al precedente periodo, che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 denominato "MESSINA PROVINCIA" ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 722,24 (alla quota di capitale spettante come sopra determinata, aggiungere nella stessa percentuale la quota per le spese notarili che dovrebbero ammontare complessivamente a circa € 10.000,00) nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutici alla stipula dell'atto;

di dare atto che le superiori spese, ammontanti a € 722,24, derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente, trovano copertura come allegato prospetto a firma del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;

di dare all'atto immediata eseguibilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DR. ING. GIUSEPPE NASTASI

IL PROponente
IL SINDACO
LANARO GIUSEPPE

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco e il Vice Sindaco.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Raffiti Giulia, Caprino P. Walter e Nici Carmelo.

Il Presidente, invita i Consiglieri comunali a votare i motivi dell'urgenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata e seduta dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare i motivi dell'urgenza di convocazione della seduta di Consiglio Comunale.

Il Presidente dà lettura della proposta, ultimata la quale, invita i Consiglieri ad intervenire.

Alle ore 19.10 entra in aula il Consigliere Sutera Calogero. **(Presenti n. 12 – Assenti n. 0).**

Il Consigliere Percacciolo, dichiara che già in passato i Comuni hanno subito scelte imposte dall'alto con costi esorbitanti a carico dei cittadini-utenti, a fronte di servizi non sempre adeguati. Afferma che il gruppo rappresentato, si asterrà dal votare la società consortile, non soltanto per l'esperienza disastrosa del passato e i crescenti costi a carico dei cittadini, ma anche perché, il Comune di Mirto non conterà niente. Come noto, infatti, quest'ultimo, potrà esprimere un solo voto, che non gli consentirà di esercitare alcun potere decisionale, a differenza dei grossi centri come per esempio Capo D'Orlando e Patti. Per queste ragioni, conclude, il gruppo di minoranza si asterrà dal voto.

Il Vice Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, spiega all'assise, che nel mese di maggio scorso è stata emanata una circolare che prevedeva la creazione dei sub-ambiti. Quest'ultimi, avrebbero permesso al Comune di Mirto di restare in un ambito per così dire "medio-piccolo", assieme ad altri 32 Comuni. Tutto ciò, non si è purtroppo verificato e oggi il Comune di Mirto si ritrova a far parte di un ambito con 57 Comuni. Aggiunge che in passato, la tariffa veniva determinata in modo che circa il 50% ricadeva sul bilancio comunale e la restante parte gravava sui cittadini. Con gli ultimi provvedimenti, l'Assessorato Regionale, ha calcolato 411 Kg. pro-capiti di rifiuti annui, sulla base della pesatura dei rifiuti conferiti negli anni precedenti, pesatura mai controllata.

Il Sindaco, afferma che l'Assessorato, prevedendo la possibilità dei sub-ambiti, ci ha illuso. I sub ambiti, ci avrebbero consentito di realizzare economie e di abbassare i costi a carico dei cittadini.

Il capogruppo di maggioranza, fa dichiarazione di voto, dicendo che il gruppo rappresentato esprime voto contrario, perché in futuro vuole contestare gli ulteriori provvedimenti.

Il Capogruppo di minoranza, dichiara che il gruppo rappresentato si asterrà dal voto, attesa che la materia dei rifiuti è particolarmente complessa e controversa.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti contrari (Sgrò, Allò, Sutera, Castrovinci, Barbagiovanni, Raffiti Giulia, Fabio e Caprino), n. 4 astenuti (Raffiti Andrea, Percacciolo, Scarcina e Nici) e nessun voto favorevole, resi per alzata e seduta, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di non approvare la proposta.

A.R.Repertorio n.

Raccolta n.

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
DENOMINATA**

"SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
_____, via _____
davanti a me dott. _____, Notaio in _____, iscritto al Collegio Notarile
di _____

sono presenti:

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza della Provincia Regionale di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, premettono

VISTO

- l'art.6 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale prevede che la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, così come individuati all'art. 5 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, costituiscono una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa, denominate "'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";
- l'art. 7 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale stabilisce le modalità per l'avvio operativo delle società "'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" denominate S.R.R.;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE: E' costituita tra gli Enti convenuti "Comune di _____ ecc. come sopra rispettivamente rappresentati, una società consortile per azioni con la denominazione sociale "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti _____" in sigla "S.R.R. _____".

Art. 2

SEDE: La società ha sede in _____.
Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si indica l'indirizzo in via _____.

Art. 3

DURATA: La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrecento) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Art. 4

CAPITALE: Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (CENTOVENTIMILA) ed è diviso in azioni così come determinate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 Aprile 2010 e dettagliatamente riportato nello Statuto.

Tale capitale viene sottoscritto dai soci come segue:

"Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Provincia di _____ euro _____.

I componenti si danno reciprocamente atto che il versamento dell'intero capitale sociale è stato effettuato presso la "Banca _____ come da ricevuta in data _____, che in originale mi viene esibita.

Art. 5

OGGETTO: La società consortile denominata "S.R.R." esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9 /10.

La S.R.R., inoltre

a) è sentita, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010 .

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i

gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010.

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della L.R. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010;

i) predispone, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;

l) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi dell'art. 8, comma 3, l.r. n.9/2010;

Art. 6

AMMINISTRAZIONE: Il primo organo amministrativo della società è costituito da un Consiglio di Amministrazione nelle persone di _____

Al Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza indicati gli artt. 18-23 dello Statuto Sociale.

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.

Art. 7

COLLEGIO SINDACALE : il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il primo Collegio Sindacale viene nominato in persona dei Sigg.:

Sindaci Effettivi:

1)

2)

3)

Sindaci Supplenti:

1)

2)

Il collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al _____ ed avrà anche la funzione di controllo contabile.

Art. 8

ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre _____ (_____).

Art. 9

STATUTO: le norme di funzionamento della società sono contenute nello Statuto che, previa lettura da me datane ai costituiti si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art 10

I comparenti conferiscono speciale mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor _____ per l'attuazione di quest'atto e per effettuare i conseguenti adempimenti ai fini della iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese, nonché a ritirare, a suo tempo, dall'Istituto Bancario sopra citato, il capitale sociale ivi versato, con esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese ed imposte per la costituzione ammonta a euro _____ (_____) e sono a carico dei comparenti comuni consorziati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura alle parti, che lo approvano.

F.TO

STATUTO
DELLA
SOCIETA' CONSORTILE S.P.A

S.R.R. n. 3 denominata "MESSINA PROVINCIA"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "*Comune di* _____
....., una società consortile per azioni con la denominazione: S.R.R.
per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. n. 3 denominata "MESSINA PROVINCIA" non
possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione
delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r.
n.9/2010.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di _____, all'indirizzo risultante dalla
iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di
attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno
essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi
secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società,
unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante
per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e

per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre :

- a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010 .
- c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. n° 9/2010.
- d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;
- e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010.
- f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e

ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
 3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
- g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;
- h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;
- i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di € 120.000,00 (CENTOVENTIMILA) ed è diviso in numero 10.000,00 (DIECIMILA) azioni nominative ordinarie di euro dodici (DODICI) di valore nominale cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3

della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

Totale quota Provincia € 6.000,00

Totale Quote Comuni € 114.000,00

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della L.R. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è,

comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi

dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO n. 3 denominata "MESSINA PROVINCIA" così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010, e la Provincia Regionale di MESSINA.

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri

oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell' art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo . Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370, c.c., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante

semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372, c.c.. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

ART. 17 REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia. Per quanto attiene all'ATO 10 Isole Minori, il 5% del totale complessivo dei voti spettanti alla Provincia, va ripartito equamente tra le Province a cui appartengono i comuni ricadenti nelle isole minori.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri, eletti dall'Assemblea. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle

finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'art. 2381, 2c, c.c.

ART. 20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare.

ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità

prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea,

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le

realità, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 25 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio Sociale, proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ARTICOLO 26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n. 39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di

Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs. sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

ARTICOLO 27- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

ARTICOLO 28 – NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 29 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

ARTICOLO 30 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Sutura Calogero

Il Presidente del Consiglio
F.to Sgro Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela M. Amato

Reg. P. On-line n. _____
Reg. P. C. n. _____

Affissa all'Albo Pretorio il 12 SET 2012, vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione
Sig.ra Castrovinci Francesca

Defissa dall'Albo Pretorio il _____
Avverso la presente deliberazione non è stata
prodotta alcuna opposizione.

Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione
Sig.ra Castrovinci Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line nonché, all'Albo Pretorio Cartaceo del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 SET 2012 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

☐ il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela M. Amato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mirto li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Daniela M. Amato